



Agrigento in data ■■■■2018 mediante riconoscimento di un punto - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 92 punti per le classi di concorso A060, A020, A037, A016, A047 e A032, 98 punti per la classe di concorso A026 e 92,5 punti per la classe di concorso B014 e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

A seguito della trasmissione del fascicolo per le determinazioni in ordine all'istanza di notifica per pubblici proclami e alla conseguente autorizzazione del Presidente della Sezione Civile, la parte ricorrente ha ritualmente effettuato la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di candidati inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A016, A020, A026, A032, A037, A047, A060 e B014, ma nessuno dei controinteressati si è costituito.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

---

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”*.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento *"a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)"*, prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)";* tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche,

certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, avendo il ricorrente conseguito il Master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" in data [REDACTED] 2018 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, lo stesso risulta valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in accoglimento del ricorso, dichiara che la certificazione conseguita dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento è valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, di 92 punti per le classi di concorso A060, A020, A037, A016, A047 e A032, 98 punti per la classe di concorso A026 e 92,5 punti per la classe di concorso B014;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2025

Il Giudice del Lavoro

*Alessandra Di Cataldo*